



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Allegato A

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3

Programmi per valorizzazione l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

Avviso Pubblico per attività di formazione professionale per “Giardinieri d'Arte”

Sommario

Premessa	3
Riferimenti normativi	4
Art. 1 Premessa e allegati	6
Art. 2 Oggetto	6
Art. 3 Tipologia di percorso formativo finanziabile	6
Art. 4 Destinatari	7
Art. 5 Risorse e finanziamento	8
Art. 6 Modalità di articolazione delle proposte progettuali	9
Art. 7 Obblighi del Soggetto Proponente / Agenzia Formativa	11
Art. 8 Requisiti del personale docente per la formazione teorica e pratica e supporto psicologico	12
Art. 9 Modalità e termini per la presentazione delle candidature	13
Art. 10 Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione	14
Art. 11 Tempi ed esiti delle Istruttorie	15
Art. 12 Obblighi a carico dei Soggetti esecutori / realizzatori	16
Art. 13 Spese ammissibili e modalità di riparametrazione	18
Art. 14 Erogazione del finanziamento	19
Art. 15 Monitoraggio e controllo	19
Art. 16 Revoca del finanziamento	20
Art. 17 Informazioni sull'avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento	20
Art. 18 Tutela della Privacy	20
Art. 19 Pantouflage	21
Art. 20 Indicazione del Foro Competente	21

Premessa

I giardini e parchi storici, intesi quali luoghi in cui edifici, acque ed elementi scultorei si sposano con la vegetazione, rappresentano un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di assoluta rilevanza, rispetto al quale negli ultimi decenni l'interesse del pubblico e delle istituzioni è cresciuto in modo costante.

In quanto *monumento vivente* la salvaguardia di un giardino / parco storico richiede un'opera di manutenzione altamente qualificata e necessariamente continua, al fine di assicurare “un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la necessità di conservarne perennemente lo stato”.

Il PNRR prevede la realizzazione di investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici - digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale - a loro volta articolati in n. sei missioni, la prima delle quali, denominata “*Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura*” (M1), ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo.

Il Ministero della cultura, insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, all'interno della missione M1, è titolare della Componente C3 denominata “*Turismo e Cultura 4.0*” (di seguito “M1C3”), Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*”, Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi individuati dal Ministero, 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l'intervento di catalogazione e formazione giardinieri.

All'attualità sul piano ambientale, i giardini e parchi vedono accresciuta la propria strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, che impongono azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un'ottica di sostenibilità e valorizzazione anche sul piano socio-culturale.

Per tali ragioni nell'ambito del PNRR, M1C3, Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*”, Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” è stata prevista una specifica attività di formazione professionale per “*Giardinieri d'Arte*”, con l'obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.

In tale contesto il Ministero della Cultura, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza in materia di formazione professionale, ravvisando il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento predetto, ha proceduto alla sottoscrizione di accordi con le singole Regioni e/o Province autonome interessate alla suddetta attività di formazione, mediante articolazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le *milestone* ed i *target* concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.

La Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Codice 50-11-00 – della Regione Campania - quale “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR” - in data 13/10/2022 ha stipulato con il Ministero della Cultura – MiC (C.F. 97803850581) – quale “Amministrazione titolare di interventi PNRR” - l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs 50/2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto *Attività di*

formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”.

La Regione Campania nell’ambito della suddetta Convezione con il MiC si è impegnata a realizzare la formazione professionale a favore di **n. 97 discenti** (1260 diviso per il numero di Regioni e P.A. partecipanti).

Riferimenti normativi

- a. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, recante istituzione dello strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- b. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- c. Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante l’approvazione di “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- d. Nota LT161/21 del 14 luglio 2021 del Segretariato generale del Consiglio recante notifica all’Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- e. Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante individuazione della Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, a mezzo dell’art. 6 attribuisce al Servizio Centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- f. Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l’approvazione di “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia*”;
- g. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante l’approvazione del “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ai sensi dell’art. 26-bis istituisce presso il Segretariato Generale l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- h. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021 recante individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.



- 77, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- i. Decreto del Ministro della Cultura 15 ottobre 2021 recante istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.L. 77/2021;
 - j. Decreto del Segretario Generale 20 gennaio 2022, rep. n. 10, in sostituzione del Decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura 7 luglio 2021, rep. n. 528, recante il *“Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura”*;
 - k. Decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura 8 luglio 2022, n. 589, recante *“Assegnazione delle risorse alle Regioni per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici - attività di formazione professionale per Giardinieri d'Arte”*;
 - l. Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*, a norma dell'articolo 4, commi da 58 fino a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - m. Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., recante disposizioni per la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, che detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
 - n. Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*, a norma dell'articolo 4, commi da 58 fino a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - o. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – recante istituzione del *“Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze”*, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 13/2013;
 - p. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 - emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – recante istituzione del *“Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”* di cui al D.lgs. 13/2013;
 - q. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 - emanato di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico - recante le *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*;

Art. 1 Premessa e allegati

1. Le premesse e gli Allegati da 1 a 5 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Avviso disciplina le modalità di presentazione di proposte progettuali utili alla realizzazione dell'intervento M1C3, Misura 2, Investimento 2.3: *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* - attività di formazione professionale per *"Giardinieri d'arte per giardini e parchi storici"*.

Art. 3 Tipologia di percorso formativo finanziabile

1. L'Amministrazione regionale intende ampliare l'offerta regionale attraverso l'attivazione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale relativa al profilo di: ***"Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici"***, progettati e realizzati in raccordo con il sistema delle imprese, dell'istruzione ed universitario, finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui al profilo di riferimento.
2. Per la progettazione del percorso occorre fare riferimento agli Standard Professionali e Formativi minimi descritti in relazione allo specifico profilo professionale nell'ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ).
3. Per l'avvio e la gestione ottimale delle attività, ciascun Soggetto Proponente dovrà prevedere servizi propedeutici e di supporto mediante orientamento *ex ante* ed *in itinere*, bilancio delle competenze, riconoscimento crediti, ecc.
4. I corsi dovranno essere organizzati negli anni accademici/formativi 2022/2023 e 2023/2024, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate:
 - a. ogni corso dovrà avere una durata non inferiore alle seicento (600) ore, rispetto alle quali la quota parte da dedicare alla formazione pratica (esercitazioni laboratoriali e stage) deve essere ricompresa in un range tra il 40% ed il 50%;
 - b. la percentuale massima di E-Learning consentita è pari al 50% del monte ore di formazione teorica indicata in proposta progettuale, di cui l'intero ammontare è erogabile esclusivamente in modalità sincrona (Didattica a Distanza – DaD - la quale prevede il collegamento simultaneo in videoconferenza, ossia l'interazione contestuale tra docenti ed allievi, con e-tutoraggio di supporto);
 - c. potranno essere programmate sino a cento (100) ore aggiuntive su temi specifici, anche finalizzate al rilascio di patentini accessori, utili all'esercizio della professione;
 - d. ciascuna classe non può prevedere più di 24 discenti (di cui max n. 20 discenti in qualità di titolari e max n. 4 discenti in qualità di uditori) per le lezioni teoriche e, di norma, non più di 15 discenti concomitanti per le lezioni pratiche.



5. L'attuazione del singolo percorso dovrà prevedere, unitamente alla partecipazione di un'Agenzia Formativa accreditata - in qualità di Soggetto Proponente - il coinvolgimento di:
 - a. uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti a Ministero della Cultura, Enti territoriali, Fondazioni o Dimore storiche), con l'obiettivo di offrire spazi per lo svolgimento della parte pratica del corso, nonché per visite e attività di laboratorio;
 - b. il tessuto imprenditoriale e produttivo presente sul territorio (es. filiera florovivaistica, aziende con OS24, etc.) con l'obiettivo, attraverso partenariati o azioni sinergiche, di accrescere l'esperienza formativa e generare un primo contatto col mondo del lavoro.
6. Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:
 - a. Istituti Tecnici Agrari che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di esercitazione;
 - b. Dipartimenti Universitari che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell'arte, storia dei giardini, botanica, scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai singoli dipartimenti.
7. Al termine delle attività corsuali il Soggetto Proponente / Agenzia Formativa è tenuto a svolgere un'attività di *job placement* (es. mediante accordi con aziende, pubblicazione offerte a studenti e alunni, accordi con siti culturali pubblici e privati).
8. L'attestato di qualifica di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici è anche abilitante all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154/2016 e dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

Art. 4 Destinatari

1. Le attività di cui al presente dispositivo sono rivolte a giovani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, posseggano i seguenti requisiti:
 - età compresa tra i 18 anni e i 35 anni (non compiuti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura (*in primis*);
 - età compresa tra i 35 anni e i 55 anni (non compiuti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura (*in subordine*), qualora a seguito della procedura di selezione residuino posti disponibili;
 - essere residenti in Regione Campania;
 - essere in possesso del Titolo di Studio di Scuola Secondaria di Secondo Grado (Diploma) o, per gli allievi disabili, di Attestato di Credito Formativo (rilasciato ai sensi dell'art. 13 (Certificazioni) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 oppure ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

- Il possesso di titolo di studio afferenti ai diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Agrari / Istituti Professionali per l'Agricoltura e l'Ambiente rappresenta requisito preferenziale a parità di punteggio conseguito nella fase di selezione degli allievi partecipanti.

Art. 5 Risorse e finanziamento

- Le risorse disponibili nell'ambito del presente Avviso ammontano a un totale di € 601.400,00 (seicentounomilaquattrocento/00), a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M1, Componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0", Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" (finanziato da parte dell'Unione europea mediante l'iniziativa Next Generation EU). Le risorse prima indicate saranno utilizzate, fino ad esaurimento, per la realizzazione delle proposte progettuali che risulteranno dichiarate ammissibili e finanziabili, secondo le modalità indicate al successivo art. 10.
- Il contributo pubblico massimo assegnabile per singolo allievo risulta pari ad euro 5.200,00, di cui euro 4.000,00 da intendersi quale costo medio per discente ed euro 1.200,00 quale indennità "una tantum" di frequenza da riconoscere a vantaggio dei discenti che conseguono la qualificazione professionale. In presenza di economie sia riferite alla singola proposta progettuale che all'intervento nel suo complesso, le stesse potranno essere utilizzate (pro-quota) per corrispondere l'indennità "una tantum" di frequenza a favore anche degli allievi uditori.
- L'ammontare complessivo del finanziamento di una singola proposta progettuale, pertanto, è variabile in funzione del numero di allievi (minimo 15 – massimo 20) previsti in sede di proposta progettuale, secondo la formula di seguito riportata:
 - $\text{Ammontare del Finanziamento} = (\text{Ammontare massimo del Finanziamento ammesso per singolo allievo} \times \text{N. di allievi riportati nella proposta progettuale})$.
- L'ammontare complessivo del finanziamento comprende il riconoscimento per ciascun percorso formativo individuale di un costo medio pari ad euro 4.000 e di una indennità una tantum pari ad euro 1.200, per un totale di euro 5.200, rapportato al numero di discenti che conseguono la Qualificazione prevista in esito al percorso formativo. A mero titolo di esempio si riporta la modalità di calcolo del finanziamento ammissibile in caso di proposta progettuale che preveda n. 18 allievi:
 - $\text{Ammontare del Finanziamento parametrato su n. 18 allievi} = \text{euro } 5.200,00 \times 18 = 93.600,00$.
- Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle modalità di calcolo del finanziamento in riferimento al range di allievi indicabili in proposta progettuale:

N. di allievi / discenti	Ammontare del finanziamento per singolo allievo	Indennità una tantum a favore degli allievi che conseguono la qualificazione	Ammontare massimo del finanziamento
15	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 78.000,00



16	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 83.200,00
17	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 88.400,00
18	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 93.600,00
19	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 98.800,00
20	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 104.000,00

Art. 6 Modalità di articolazione delle proposte progettuali

1. Il presente Avviso finanzia percorsi di formazione professionale finalizzati all'acquisizione della qualificazione di: “*Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici*” di cui al corrispondente profilo pubblicato sul Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania – standard professionale e formativo di dettaglio vigenti *ratione temporis*.
2. Le Agenzie formative potranno candidarsi, in qualità di Soggetto proponente, **al massimo per n. una edizione corsuale**.
3. I percorsi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a. avere durata non inferiore a **600 ore**;
 - b. essere rivolti esclusivamente ai destinatari individuati dall'art. 4 del presente Avviso;
 - c. prevedere attività di applicazione pratica presso soggetti ospitanti aventi sede operativa nell'ambito del territorio regionale, ossia:
 - Imprese esercenti attività coerenti con la tipologia di formazione di cui necessita il profilo in uscita dal percorso formativo / Unità di Competenza della qualificazione;
 - Amministrazioni pubbliche aventi nella loro disponibilità parchi e/o giardini storici;
 - Istituti Tecnici Agrari e/o Dipartimenti universitari cui afferiscono le materie di: architettura del giardino e del paesaggio, storia dell'arte, storia dei giardini, botanica, scienze della natura, i quali potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e laboratori) gli Orti Botanici di loro pertinenza;
 - d. garantire l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, così come definite nell'ambito dello Standard Professionale e Formativo di cui all'Allegato 1 al D.D. n. 503 del 05/10/2022;
 - e. garantire il rispetto di quanto previsto nell'ambito dello standard formativo di dettaglio adottato dall'Amministrazione regionale e pubblicato sul RRTQ;
 - f. garantire personale docente, per le attività pratico / laboratoriali, provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di titolo di studio di livello almeno pari ad EQF 4 ed esperienza professionale - almeno triennale - attinente all'attività formativa in cui si prevede di utilizzare il profilo professionale in uscita dal percorso formativo;
 - g. garantire durante l'erogazione del percorso formativo azioni di personalizzazione attraverso attività di accompagnamento individuale e/o di gruppo ristretto di allieve/i, al fine di garantire l'adeguato recupero

- di Conoscenze e/o Abilità in cui sono manifestati ritardi nell'apprendimento;
- h. prevedere la partecipazione di **minimo n. 15 allievi - massimo n. 20 allievi**;
 - i. prevedere le modalità di selezione degli allievi partecipanti in caso di esubero delle candidature rispetto al n. di posti disponibili;
 - j. consentire la partecipazione da parte di allievi uditori fino al 20% - da arrotondare per eccesso - del numero di allievi indicati in proposta progettuale ammessa a finanziamento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3, lettera c., possono partecipare / dare la loro adesione mediante apposita convenzione per non oltre una (1) proposta progettuale, aumentate a tre (3) in riferimento ai Dipartimenti Universitari.
 5. Gli interventi dovranno, inoltre, essere progettati e realizzati nel rispetto degli indirizzi forniti da questa amministrazione Regionale - per quanto applicabili - sia a mezzo della D.G.R. n. 808/2015 che della D.G.R. n. 314/2016, ossia mediante:
 - rispetto della corrispondenza univoca tra Unità di Competenza e Unità Formativa;
 - progettazione didattica di dettaglio riferita a ciascuna Conoscenza e/o Abilità di cui allo standard professionale di riferimento;
 - eventuale attivazione di procedure finalizzate al riconoscimento di crediti formativi;
 - impiego di metodologie didattiche idonee a favorire un approccio individualizzato che tenga conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, al fine di colmare gli eventuali *gap* del singolo allievo o per rafforzare alcune specifiche Conoscenze e/o Abilità afferenti alle singole Unità di Competenza;
 - realizzazione delle attività di applicazione pratica per ogni singolo discente in contesti produttivi diversificati, ossia con rotazione presso più Soggetti Ospitanti la fase di stage;
 - articolazione didattica di dettaglio delle specifiche modalità in cui saranno acquisite le Abilità / Capacità previste nell'ambito dello standard professionale del profilo di riferimento, ossia con specifica delle modalità di svolgimento delle attività pratiche - laboratoriali.
 6. Ciascun percorso formativo dovrà concludersi entro 8 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Concessione del finanziamento.
 7. In ogni caso non è ammessa delega di attività.
 8. In riferimento alle "Competenze tecnico-professionali", al fine di consentire agli allievi di raggiungere un'adeguata competenza professionale di settore, riconosciuta dal mercato del lavoro locale, attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti le sequenze di attività in ambito di lavoro, gli esiti di apprendimento attesi al termine del percorso formativo dovranno evidenziare l'acquisizione tutte le competenze segnalate in Profilo, come da standard professionale approvato dall'Amministrazione regionale.
 9. Tutte le "Competenze" sono declinate in "Abilità" e "Conoscenze", pertanto, è cura del Soggetto Proponente esplicitare, già in fase progettuale, i contenuti per la formazione nell'ambito dello specifico percorso, sia in



termini di attività laboratoriali che di saperi, coerenti, al fine di consentire ai discenti di “sapere, saper fare e saper essere”. I livelli di competenza rispetto ai contenuti didattici oggetto di apprendimento saranno, infatti, esaminati in termini di:

- *sapere* = acquisizione di conoscenze che richiede un'attività di memorizzazione;
- *saper fare* = capacità di mettere in atto in contesto situazionale ciò che si è appreso;
- *saper essere* = interiorizzazione delle conoscenze grazie ad una consapevole rielaborazione personale, che accresce la padronanza nella gestione di situazioni concrete.

Art. 7 Obblighi del Soggetto Proponente / Agenzia Formativa

1. Alla data di partecipazione dell'Avviso, le Agenzie Formative - in qualità di Soggetti proponenti - devono dichiarare di:
 - a avere la disponibilità di Aula/e accreditata/e per **minimo n. 15 allievi - massimo n. 20 allievi**, da utilizzare in via esclusiva per le attività didattiche;
 - b non aver ricevuto provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento da parte della Regione Campania;
 - c che il legale rappresentante non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e/o penale;
 - d non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa nazionale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e aver applicato il CCNL di categoria per i propri dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
 - f essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento al lavoro dei disabili;
 - g non aver chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico per la medesima proposta progettuale;
 - h accettare integralmente quanto previsto nel presente avviso e nella documentazione allegata;
 - i conoscere la normativa nazionale e regionale che regola la gestione delle attività formative nell'ambito della formazione professionale;
 - j impegnarsi a rispettare le disposizioni regionali per la gestione e la rendicontazione, previste nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d'Arte”;
 - k autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, nell'ambito del presente procedimento;
 - l essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - m non aver cessato o sospeso la propria attività;
 - n non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004);
 - o non aver commesso irregolarità nell'ambito della formazione autofinanziata da cui sia/no derivato/i at-



- to/i di interdizione - in vigore nell'arco della finestra temporale di efficacia del presente avviso - a partecipare ad avvisi pubblici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti per lo svolgimento di attività di formazione professionale, adottato/i con provvedimento/i definitivo/i della competente struttura regionale della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili;
- p. non aver commesso irregolarità - negli ultimi dieci anni - definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") e, in difetto o falsità delle stesse, di procedere alla esclusione *ex tunc* e/o revoca dell'eventuale finanziamento assentito, nonché a dare seguito alla responsabilità penale mediante denuncia all'autorità giudiziaria competente (ai sensi del successivo art. 76, comma 1).
 3. Si evidenzia che ogni progetto deve presentare un numero di soggetti sufficienti a garantire l'accoglienza per i periodi di applicazione pratica mediante stage pari al numero di allievi riportati nella singola proposta progettuale (minimo n. 15 allievi - massimo n. 20 allievi).

Art. 8 Requisiti del personale docente per la formazione teorica e pratica e supporto psicologico

1. Le attività formative inerenti sia il monte ore dedicato alle Competenze Tecnico – Professionale che alle Competenze Chiave di cui alla "Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente" possono essere affidate a personale in possesso di titolo di studio e/o esperienza professionale riconducibile ai contenuti in termini di Conoscenze e/o Abilità di cui si compone ciascuna delle Unità di Competenza del profilo di: "Giardiniere d'Arte", come di seguito rappresentati:
 - a. **Formazione Teorica** - Personale Docente in possesso del titolo previsto per l'accesso alla specifica classe di concorso per l'insegnamento [DIPLOMA DI LAUREA almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero LAUREA MAGISTRALE (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)] e in possesso di documentata esperienza - almeno triennale - di insegnamento e/o professionale strettamente attinente all'attività formativa da realizzare;
 - b. **Formazione Pratica - Laboratoriale** - Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 4 ed esperienza professionale - almeno triennale.
2. Il ruolo del Docente (di teoria e/o di pratica) è assolutamente incompatibile con la funzione di Tutor d'aula, nell'ambito del medesimo percorso formativo.
3. Il Tutor d'aula (*c.d. didattico*) deve essere in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 4 e, per almeno il 50%, un'esperienza professionale di almeno tre anni attinente all'attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il Tutor d'aula ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo,

relazionale, sociale. È quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo / educativo.

4. Per ciascun percorso formativo è fatto obbligo che venga fornito supporto psicologico e motivazionale (per un ammontare di ore compreso tra 10 – 20 ore, espletabili sia in presenza che a distanza) al personale docente e non docente, agli allievi e alle rispettive famiglie, per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, oltreché gli ulteriori danni legati all'emergenza da SARS-CoV-2.

I requisiti di cui devono essere in possesso i/le professionisti/e selezionati/e sono i seguenti:

- laurea in Psicologia o titolo ad esso equipollente;
- tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli Psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno oppure a 500 ore.

Per tutta la durata dell'incarico, da parte del/gli psicologo/i selezionato/i, è fatto divieto di stabilire rapporti professionali di natura diversa - rispetto a quelli oggetto del contratto - con il personale del Soggetto esecutore / realizzatore presso il quale viene fornito il supporto psicologico, con gli allievi frequentanti il percorso formativo ed i loro familiari.

Art. 9 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature dei Soggetti Proponenti e la relativa offerta formativa dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita modulistica adottata a mezzo del presente atto e resa disponibile sul sito ufficiale della Regione Campania.
2. La domanda di candidatura, in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014, ed i relativi allegati nella stessa richiamati, pena la non ammissibilità, dovranno essere **firmati digitalmente e singolarmente** (in modalità PAdES) dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, raccolti in una cartella per ciascuna istanza di candidatura la quale andrà successivamente compressa e trasmessa a partire **dalle ore 17:00:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC della Regione Campania, fino alle ore 16:59:59 del ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione**, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo scrivere@pec.regione.campania.it.
3. La documentazione da trasmettere è la seguente:
 - Domanda di candidatura (Allegato 1);
 - Lettera/e di impegno alla stipula di successiva convenzione da parte della/e impresa/e (Allegato 2);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti in capo al Soggetto Proponente (Allegato 3);
 - Piano Finanziario (Allegato 4);
 - Formulario di progettazione di dettaglio del percorso (Allegato 5);
 - Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, sottoscrittore della domanda di partecipa-

- zione, in corso di validità;
- Eventuali dichiarazioni di ulteriori soggetti aderenti al progetto.

Art. 10 Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione

1. La valutazione di ammissibilità e finanziamento delle proposte progettuali pervenute in risposta al presente Avviso, sarà effettuata da un nucleo di ammissibilità e valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Codice 50-11-00.
2. Saranno dichiarate ammissibili le proposte progettuali:
 - rivolte al target previsto nell'art. 4;
 - coerenti con quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5;
 - articolate nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 6;
 - presentate dai soggetti specificati nell'art. 7;
 - pervenute nei termini e con le modalità di cui nell'art. 9.
3. Si precisa che, in caso di mancanza di un singolo documento, o parte di esso, richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza. In tale caso, l'Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente, da produrre entro i tre (3) giorni successivi alla richiesta da effettuare a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.
4. Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.
5. Le candidature presentate potranno essere oggetto di declaratoria di "non ammissibilità" per i motivi di seguito indicati:
 - mancato rispetto dei termini indicati nel presente avviso;
 - documentazione carente della domanda oppure di uno degli allegati, o di uno degli ulteriori documenti in essi richiamati;
 - mancata apposizione della firma digitale sulla domanda oppure su uno degli allegati, o su uno degli ulteriori documenti in essi richiamati;
 - firma digitale scaduta alla data della sottoscrizione;
 - accreditamento della sede formativa non in linea con le previsioni di cui al presente atto;
 - perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento;
 - vigenza nell'arco della finestra temporale di efficacia del presente avviso di atto/i di interdizione a partecipare ad avvisi pubblici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti per lo svolgimento di attività di formazione professionale - a seguito di accertamento di irregolarità nell'ambito della formazione autofinanziata - adottato/i con provvedimento/i definitivo/i della competente struttura regionale della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili;

- reiterazione della medesima proposta progettuale da parte di più Soggetti Proponenti (in tal caso la declaratoria di “Non Ammissibilità” potrà avvenire in riferimento a tutti i soggetti la cui proposta progettuale risulti reiterata);
 - invio di documentazione integrativa incompleta rispetto alla specifica richiesta formulata dall'Amministrazione regionale.
6. Le candidature ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito.
7. L'esame e la valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili, dovrà tener conto dei criteri di valutazione indicati nella seguente tabella:

N.	Criterio	Punteggio (minimo / massimo)	
1	Chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta (dettaglio dell'articolazione didattica in termini di contenuti formativi e strumenti utilizzati rispetto agli obiettivi del progetto e tipologie di destinatari)	0	30
2	Qualità del modello organizzativo del Soggetto Proponente (rispetto agli obiettivi progettuali, esperienza pregressa, possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto, professionalità coinvolte)	0	30
3	Innovatività delle metodologie didattiche, delle soluzioni organizzative adottate e dei servizi offerti ai destinatari	0	20
4	Reti e partenariato (caratteristiche dell'organizzazione, adeguatezza e rappresentatività territoriale)	0	20
TOTALE			100

8. A seguito della valutazione di merito, saranno ritenute ammissibili le candidature riferite alle singole qualifiche e relative singole sedi che riporteranno un punteggio minimo pari o superiore a 60/100.
9. A parità di punteggio saranno finanziate prioritariamente le proposte progettuali che avranno ottenuto il punteggio più alto con riferimento al punto 1 della Tabella sopra indicata; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza in graduatoria il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto con riferimento al punto 2 della medesima tabella; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza in graduatoria il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto con riferimento al punto 4 della medesima tabella; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 11 Tempi ed esiti delle Istruttorie



1. Gli esiti delle valutazioni delle candidature presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti.
2. Gli elenchi dei progetti ammessi e finanziabili, dei progetti ammessi e non finanziabili, dei progetti non ammessi con i motivi di esclusione, saranno pubblicati con apposito provvedimento del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili sul sito istituzionale della Regione Campania. Tale provvedimento avrà valore di notifica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., rispetto ai motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola candidatura saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di Ammissibilità e Valutazione dai soggetti aventi diritto e secondo le procedure di cui alla Legge 241/1990 e del Regolamento regionale vigente *ratione temporis*.
4. L'Amministrazione regionale, in caso di economie o di reperimento di ulteriori risorse, qualunque sia la fonte di finanziamento, si riserva di aggiudicare ulteriori edizioni cursuali a favore dei Soggetti esecutori / realizzatori le cui proposte progettuali risultino già dichiarate come "*Ammissibili e Finanziabili*", in considerazione dei seguenti elementi / indicatori:
 - migliore valutazione ottenuta in sede istruttoria della singola proposta progettuale;
 - n. di allievi qualificati in rapporto al n. di allievi iscritti;

senza alcun obbligo, pertanto, di scorrimento di graduatoria a favore di Soggetti Proponenti / Agenzie Formative dichiarati "*Ammissibili e Non Finanziabili*".

Art. 12 Obblighi a carico dei Soggetti esecutori / realizzatori

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento e sottoscrizione dell'atto di concessione, i Soggetti esecutori / realizzatori sono obbligati a:
 - a. presentare l'aggiornamento della progettazione di dettaglio del percorso formativo entro il termine che verrà indicato nel successivo atto di concessione;
 - b. avviare le attività didattiche del/i percorso/i formativo/i ammesso/i a finanziamento, in corrispondenza con il calendario delle attività scolastiche, oppure entro il termine che verrà indicato nel successivo atto di concessione;
 - c. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
 - d. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato*



dall'Unione europea – Next Generation EU”;

- e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- f. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- h. rispettare l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
- j. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
- k. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- l. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione dei singoli percorsi formativi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
- m. rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (D.G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii.);
- n. rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- o. attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020 ed alle Linee Guida per i Beneficiari vigente alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione ed alle successive modifiche e integrazioni;
- p. rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria;
- q. attuare e ultimare gli interventi nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché dell'Atto di Concessione sottoscritto;
- r. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'intervento senza giustificata motivazione e pre-



ventiva richiesta alla Regione Campania che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo al Soggetto esecutore / realizzatore;

- s. collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli nell'ambito di verifiche - anche in loco - dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti *ratione temporis*.

Art. 13 Spese ammissibili e modalità di riparametrazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa ammissibile l'Amministrazione regionale adotta - quale "*opzione di costo semplificata*" per il finanziamento dei percorsi formativi - l'Unità di Costo Standard nazionale (di seguito UCS nazionale) di cui al Regolamento delegato UE 2021/702 All. IV per l'Italia (pag. 43) – tipo di operazione: "*Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale - Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - (2014IT05M9OP001) e operazioni simili*" nell'ambito del POR Campania 2014IT05SFOP020 - al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati - Coefficiente di rivalutazione periodo gennaio 2014 – settembre 2021 pari a 1,043):
 - a. euro 153,6 ora / corso (corrispondente alla fascia A) per le ore di aula (ad esempio centocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi);
 - b. euro 122,9 ora / corso (corrispondente alla fascia B) per le ore di aula (ad esempio centocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi);
 - c. euro 76,8 ora / corso (corrispondente alla fascia C) per le ore di aula o di stage (ad esempio trecento ore e indipendentemente dal numero degli allievi);
 - d. euro 0,84 ora / allievo per le ore effettive di partecipazione dell'allievo all'intero percorso (ad esempio seicento ore per ogni allievo).

La rendicontazione del singolo percorso formativo, pertanto, è effettuata nel rispetto della seguente formula:

$$[(\text{UCS oraria } \langle \text{fascia A} \rangle * \text{totale ore corso svolte da docenti appartenenti alla } \langle \text{fascia A} \rangle) +$$

$$(\text{UCS oraria } \langle \text{fascia B} \rangle * \text{totale ore corso svolte da docenti appartenenti alla } \langle \text{fascia B} \rangle) +$$

$$(\text{UCS oraria } \langle \text{fascia C} \rangle * \text{totale ore corso svolte da docenti appartenenti alla } \langle \text{fascia C} \rangle) +$$

$$(\text{UCS ora / allievo} * \text{totale ore di effettiva presenza allievi})].$$

2. La sovvenzione è erogata dall'Amministrazione regionale nel limite del finanziamento assegnabile secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 5 e di eventuali obblighi di riparametrazione del piano finanziario, secondo le modalità ed i termini che saranno esplicitate nel successivo atto di concessione oppure secondo le modalità indicate nel Manuale delle Procedure di gestione del POR FSE Campania 2014/2020 vigente *ratione temporis* alla data di sottoscrizione del medesimo atto di concessione.
3. Essendo il contributo pubblico massimo assegnabile per ciascuna proposta progettuale variabile in funzione del numero di destinatari previsti, ai sensi dell'art. 4, in caso di avvio dei percorsi formativi con un numero



di allievi iscritti inferiore al numero di allievi indicati nella proposta progettuale dichiarata ammissibile e finanziabile, l'ammontare del finanziamento è proporzionalmente ridotto.

4. La riparametrazione del finanziamento assentito per ciascun percorso formativo è parimenti prevista qualora, a conclusione delle attività corsuali, un allievo formalmente iscritto non abbia raggiunto una percentuale minima di presenze pari ad almeno l'80% del monte ore previsto.

Art. 14 Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento complessivo è da intendersi ripartito in n. 3 *tranche* da erogarsi a seguito della sottoscrizione dell'atto di concessione e della trasmissione della documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale come esplicitata nel medesimo atto, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. **Prima anticipazione** - pari al **40% (Quaranta per cento)** dell'importo ammesso a finanziamento;
 - b. **Seconda anticipazione** - pari ad un ulteriore **40% (Quaranta per cento)** dell'importo ammesso a finanziamento, a condizione che il Soggetto esecutore / realizzatore abbia:
 - b.1 speso e rendicontato per il tramite della piattaforma regionale di monitoraggio almeno il 90% di quanto già ricevuto dall'Amministrazione regionale a titolo di prima anticipazione;
 - b.2 realizzato un avanzamento fisico delle attività formative pari ad almeno il 40% del monte ore complessivo previsto, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente avviso e nell'atto di concessione;
 - b.3 ottenuto il rilascio del Verbale di Controllo di I Livello da cui si evinca l'esito positivo del controllo medesimo e l'ammontare delle spese riconosciute.
 - c. **Saldo finale (provvisorio)** - pari ad un ulteriore **20% (Venti per cento)** dell'importo ammesso a finanziamento, a condizione che il Soggetto esecutore / realizzatore abbia:
 - c.1 speso e rendicontato per il tramite della piattaforma regionale di monitoraggio almeno il 90% di quanto già ricevuto dall'Amministrazione regionale a titolo di prima e seconda anticipazione;
 - c.2 realizzato un avanzamento fisico delle attività formative pari ad almeno l'80% del monte ore complessivo previsto, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente avviso e nell'atto di concessione;
 - c.3 ottenuto il rilascio del Verbale di Controllo di I Livello da cui si evinca l'esito positivo del controllo medesimo e l'ammontare delle spese riconosciute.
2. L'Amministrazione regionale in qualunque stato di realizzazione dei singoli percorsi formativi, in fase di erogazione delle singole anticipazioni – da intendersi come quote parti del finanziamento complessivo – potrà operare in automatico eventuali compensazioni rispetto all'ammontare di spese non riconosciute e/o economie accertate mediante Verbale di Controllo di I Livello rilasciato dalla Struttura regionale competente oppure sulla base della documentazione agli atti d'ufficio (ad es. a seguito di verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esecuzione della riparametrazione).

Art. 15 Monitoraggio e controllo

1. La Regione Campania si riserva di effettuare controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei percorsi formativi, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i relativi finanziamenti.
2. Pertanto, è facoltà della Regione effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase del progetto al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda, l'effettivo svolgimento delle attività, la presenza in loco degli allievi partecipanti e del personale docente / tutor aziendale, la documentazione amministrativa a supporto che comprovi la regolarità dell'intervento.
3. Le modalità e le tempistiche relative all'attività di monitoraggio saranno oggetto di dettaglio nell'ambito del successivo atto di concessione.
4. In ogni caso le azioni attuate saranno monitorate attraverso la quantificazione di indicatori e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.
5. Il Soggetto esecutore / realizzatore deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso i sistemi informativi e di monitoraggio resi disponibili dall'Amministrazione regionale e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto finanziato.

Art. 16 Revoca del finanziamento

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente erogate in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente avviso e nei casi stabiliti dal successivo atto di concessione.

Art. 17 Informazioni sull'avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Gerardo DE PAOLA - Funzionario della Unità Operativa Dirigenziale Formazione Professionale – E-Mail: gerardo.depaola@regione.campania.it – Recapito telefonico: **081/796.6471**.
2. Tutte le comunicazioni devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): scrivere@pec.regione.campania.it.

Art. 18 Tutela della Privacy

1. Tutti i dati acquisiti a seguito della pubblicazione del presente Avviso saranno trattati a cura dell'Amministrazione regionale e dei Soggetti esecutori / realizzatori secondo modalità conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei



dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Regolamento (UE) 2016/679”.

2. Le parti - Amministrazione regionale e Soggetti esecutori / realizzatori - hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Avviso o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del medesimo Avviso.
3. Le parti come sopra specificate si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Avviso. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi oggetto di vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
4. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Avviso dovrà essere effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne dell'Amministrazione regionale e Soggetti esecutori / realizzatori.
5. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:
 - Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Campania, con sede legale via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli;
 - Delegato al trattamento: Direttore Generale della D.G. Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Giovanili i cui riferimenti sono Napoli al Centro Direzionale Isola A/6 - Tel. 0817966450; mail: mariaantonietta.durso@regione.campania.it;
 - Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*): Ascione Eduardo, nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it (in seguito DPO).
6. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del FSE. Il D.P.O per il trattamento dei dati della Regione Campania è il dott. Vincenzo Fragomeni.

Art. 19 Pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 i Soggetti esecutori / realizzatori si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non attribuire nello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo, incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20 Indicazione del Foro Competente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



1. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del successivo Atto di Concessione che si andrà a sottoscrivere, è di competenza esclusiva del Foro di Napoli.